

Codice A1817A

D.D. 31 luglio 2018, n. 2302

Estrazione ed esportazione di materiale litoide dal Rio Rovina in corrispondenza dell'attraversamento al Km. 8+800 della S.S. 337 della Valle Vigizzo. Autorizzazione idraulica n. 76/18 e versamenti oneri demaniali.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società CAVE SPADEA & C. S.r.l. corrente in Crevoladossola (VB) , ad eseguire per conto di ANAS S.p.A. lavori in oggetto comportanti l'asportazione di mc. 2.145,72 di materiale litoide, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'istanza che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. è assolutamente vietata l'estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere o deviare il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiale in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;
2. l'autorizzazione ad asportare il materiale sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523/1904) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. – Direzione Generale delle Opere Pubbliche – sulle delimitazioni d'alveo dei corsi d'acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali. Questo Settore si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela;
3. L'attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. Chi pratica l'attività estrattiva è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell'attività estrattiva;
4. il soggetto che pratica l'estrazione, dovrà all'atto dell'esecuzione, avere con se, l'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, l'autorizzazione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all'Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell'alveo e delle sponde a norma dell'art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all.f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata l'estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l'osservanza delle norme contenute nell'autorizzazione, a norma dell'art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6. L'autorizzazione è valida per l'estrazione del solo quantitativo assentito, qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario;
7. Per quanto attiene la gestione delle materiale litoide in materia di "Terre e Rocce da Scavo", prima dell'avvio dei lavori l'esecutore dei lavori dovrà dare corso, per quanto di competenza, alle indicazioni procedurali e agli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, in accordo con ARPA Piemonte;
8. al fine della tutela della fauna ittica, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordate con la Provincia del VCO le modalità di esecuzione e in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 marzo 2010;
9. La Ditta esecutrice dovrà formalmente comunicare l'inizio dei lavori al Settore Tecnico Regionale NO_VB sede di Domodossola, ad ANAS S.p.A.; all'amministrazione provinciale, al comune di Druogno; al Comando stazione di Carabinieri di Santa Maria Maggiore; al Comando Guardia di Finanza di Domodossola, al Gruppo Carabinieri Forestale del VCO; ad ARPA Piemonte Crusinallo di Omegna;
10. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito i lavori dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione scritta anche a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e il Concessionario dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, il soggetto autorizzato all'estrazione, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuto al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. Ove il Settore Tecnico Regionale NO_VB lo ritenga necessario, il concessionario dovrà fornire a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell'estrazione eseguita riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

B) Di quantificare in euro 4.720,60= (quattromilasettecentoventi/60) la somma dovuta a titolo di canone per oneri demaniali derivanti dall'estrazione di materiale litoide;

C) Di dare atto che la Ditta interessata ha provveduto al pagamento del canone di cui sopra e che l'importo di euro 4.720,60= (quattromilasettecentoventi/60) per oneri demaniali è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2018;

D) di dare atto che la ditta concessionaria ha versato un deposito cauzionale pari ad € 279,00= (duecentosettantanove/00) introitato sul Cap. 64730 del bilancio 2018 nonché l'importo di € 103,00= (centotre/00) per spese di istruttoria e vigilanza introitato sul cap. 31225 del bilancio 2018;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol: Ing. Mauro Spanò)

I FUNZIONARI ESTENSORI
(A.Folino)
(Ing. Andrea Moroni)